

Numero
887

cl

0

Bellinzona
20 febbraio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can.sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Alain Berset
Consigliere federale
Dipartimento federale dell'interno DFI
Inselgasse 1
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità)

Egregio Signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 7 novembre 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e la ringraziamo per l'opportunità dataci di esprimere la nostra opinione.

Il Consiglio di Stato prende atto delle sue considerazioni volte a evidenziare il crescente interesse delle autorità federali e cantonali a impiegare il numero AVS (NAVS) nell'amministrazione per l'identificazione di persone e il relativo sostegno del Consiglio federale al suo impiego al fine di rendere più rapidi, efficienti ed economici i processi amministrativi. Preso inoltre atto che, con il progetto le autorità non necessiteranno più di una base legale specifica per ogni nuova utilizzazione sistematica del NAVS, ma saranno autorizzate in modo generale a utilizzarlo sistematicamente, e che le istituzioni non aventi carattere di autorità e alle quali è stato affidato per legge l'adempimento di un compito amministrativo necessiteranno invece, come finora, di un'autorizzazione mediante legge speciale per utilizzare il NAVS, formuliamo di seguito le nostre osservazioni sul progetto di modifica di legge in oggetto.

Di principio, la proposta di utilizzo sistematico del NAVS quale identificatore da parte delle autorità anche al di fuori del settore delle assicurazioni sociali non può che essere sostenuta, per cui la accogliamo positivamente. Essa ha di fatto il merito di risolvere, tra l'altro, quei casi in cui una persona fisica non è designata in modo inequivocabile. Queste situazioni sono, purtroppo, presenti nel registro fondiario (SIFTI) quando:

- non viene riconosciuta la corrispondenza, come avviene quando ci sono diversi modi di scrivere il nome (ad esempio Nicolas/Nicholas; Gianluca/Gian Luca);
- i dati personali identificanti cambiano nel corso della vita, ad esempio in seguito al cambiamento del cognome;

- la corrispondenza è errata, come nel caso di persone aventi dati personali di uso comune (ad esempio nei casi di omonimia);
- il cognome sui documenti di stato civile non coincide (ad esempio nel caso di donne coniugate di origine italiana, sul cui passaporto è indicato il cognome da nubile e sul permesso di soggiorno il cognome del marito).

In tutti questi casi un identificatore permanente per le persone fisiche si rivelerebbe molto vantaggioso, perché consentirebbe di migliorare la gestione dei registri, in particolare per la buona qualità e l'attualità dei dati personali. Il NAVS, essendo un numero non significativo, casuale e invariabile per tutta la vita, agevolerebbe la sicurezza dei dati del registro fondiario e la certezza del diritto.

Per contro, data la possibilità del legislatore di escludere anche in futuro l'utilizzo sistematico del NAVS in singoli ambiti, specialmente quelli in cui sono utilizzati dati personali degni di particolare protezione (si tratta di dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza, le misure di assistenza sociale, i procedimenti o le sanzioni amministrative e penali), ipotizziamo che il legislatore cantonale possa avvalersene per determinati ambiti di competenza della polizia (ad esempio, Servizio informazioni, Gruppo persone minacciose, violenza domestica, polizia giudiziaria in generale ecc.).

In ambito fiscale, rileviamo che la Divisione delle contribuzioni già oggi dispone delle basi legali necessarie per un utilizzo sistematico del NAVS (art. 50e cpv. 2 LAVS, art. 185a LT, art. 39a LAID e art. 112a LIFD). L'esperienza è da ritenersi positiva, dato che è così possibile un ricollegamento automatico e sicuro con il contribuente di informazioni utili ai fini fiscali provenienti da terzi, ottimizzando i processi di lavoro. L'estensione di questa possibilità ad altri enti può essere sicuramente salutata in modo favorevole.

L'utilizzo da parte di varie autorità del NAVS comporta indubbiamente un elevato rischio nella protezione dei dati, in particolare nel caso di pirateria informatica al sistema AVS. In tal senso si è espressa anche la Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (Privatim), che postula un'analisi periodica dell'impatto dei rischi. Al proposito si veda anche la perizia del Prof. David Basin Risk Analysis on different usages of Swiss AHV number del 27 settembre 2017 (scaricabile dal sito www.derbeauftragte.ch).

Pur condividendo quindi la necessità di inserire nella LAVS delle norme a tutela della protezione e della sicurezza dei dati, come quelle previste dagli art. 153d LAVS sulle misure tecniche o organizzative e 153e LAVS sull'analisi periodica dei rischi, riteniamo che quelle proposte sollevino alcune criticità.

Ad oggi, non tutti i sistemi informatici, sia a livello cantonale sia a livello intercantonale (sistemi e piattaforme di scambio d'informazioni fra più cantoni), rispettano integralmente i criteri indicati nel Rapporto esplicativo in termini di protezione e sicurezza dei dati.

Citiamo ad esempio i sistemi certificati Swissdec a disposizione dei datori di lavoro per la trasmissione dei certificati di salario e dei conteggi dell'imposta alla fonte o la rete d'interscambio CH-Meldewesen che interessa le autorità fiscali cantonali e federali oppure, a livello internazionale, il sistema AIA per l'interscambio d'informazioni bancarie con le autorità estere. Il rischio è che, in applicazione al nuovo art. 153i cpv. 2 LAVS, le autorità possano essere sanzionate nel caso in cui non dovessero adottare nei tempi utili adeguate misure di protezione dell'informazione.

L'utilizzo sistematico del NAVS richiederà in futuro degli interventi incisivi sull'infrastruttura generale, sulle singole componenti applicative e banche dati, sui sistemi di autenticazione dedicati e sui sistemi di cifratura delle comunicazioni (art. 153d lett. d LAVS), ma anche sulle singole applicazioni. Il periodo transitorio di un anno concesso per adottare sistematicamente le predette misure tecniche e organizzative, a fronte del grado di complessità delle stesse, appare del tutto insufficiente e inappropriato. Per uniformare tali norme a livello nazionale, il periodo transitorio andrebbe pertanto adeguatamente prolungato di almeno 4 anni.

Tenuto conto dei limitati rischi per la protezione dei dati determinata dall'utilizzo generalizzato del NAVS, così come indicato al capitolo 1.1.3 del Rapporto esplicativo, sarebbe peraltro opportuno basarsi sulle misure tecniche e organizzative già disponibili e meno onerose rispetto agli standard proposti nel documento in consultazione. Queste ultime potranno al limite essere progressivamente adattate in seguito ad analisi dettagliate dei rischi legati all'utilizzo sistematico del NAVS.

Un altro aspetto da chiarire è l'applicabilità o meno del disposto giuridico all'uso del precedente NAVS a 11 posizioni (parlante per gruppo alfabetico, data di nascita e sesso), utilizzato fino al 2008. Molte banche dati, tra le quali anche quelle realizzate nel nostro Cantone negli anni Ottanta e ancora in uso, utilizzano in forma modificata questo dato come chiave principale. L'estensione delle misure tecniche e organizzative anche ad applicativi realizzati oltre 40 anni fa non è sicuramente ipotizzabile per cui riteniamo che dovrebbe essere introdotta una deroga per questi sistemi.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet